

RG. /2023

REPUBBLICA ITALIANA

- in nome del Popolo Italiano -



LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione Prima Civile

Riunita in camera di consiglio e così magistrati:

dott. Daniela LOCOCO	PRESIDENTE
dott. Leonardo SCIONTI	CONSIGLIERE
dott. Chiara ERMINI	CONSIGLIERE REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. /2023 RG, avente ad oggetto l'appello
avverso la sentenza n. /2023 del Tribunale di Lucca e vertente

TRA

Parte_1 , rappresentato e difeso dall'Avv.

del Foro di Lucca, con domiciliazione pec

Email_1 *APPELLANTE*

E

Controparte_1 in proprio e quale incorporante *CP_2*

[...] , società estinta a seguito di fusione per incorporazione, in persona

del Dott.ssa *Controparte_3* , rappresentata e difesa dall'Avv.

del Foro di Bologna e con domiciliazione pec

Email_2 *APPELLATA*

E

Controparte_4 in persona del legale
rappresentante p.t.; *APPELLATA CONTUMACE*

E

Controparte_5 in persona del
Dott. *Controparte_6* rappresentata e difesa dall'Avv.
del Foro di e con domiciliazione pec
Email_2 *INTERVENUTA*

Assunta in decisione all'udienza del 4.11.2025 sulle seguenti

conclusioni delle parti

Per *Parte_1* <<Voglia la Corte d'Appello di Firenze,
contarariis rejectis, in totale o parziale riforma della sentenza impugnata, resa
dal Tribunale di Lucca ex art. 281 sexies in data 6/10/2023 n. /2023,
notificata da *Controparte_1* in data 09 ottobre 2023: – in via principale e nel
merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. /2023 emessa dal Tribunale di Lucca,
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Croci, nell'ambito del giudizio N.R.G.

/2023, depositata in cancelleria in data 6 ottobre 2023, notificata il 9 ottobre
2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che
qui si riportano: "Voglia il Tribunale accertare e dichiarare – a carico di
Controparte_1 sostituto processuale di *Parte_2* a far data dal 12
febbraio 2020, la carenza di legittimazione attiva e processuale nonché il difetto
di titolarità del credito per i motivi esposti in narrativa e negli atti precedenti
della scrivente difesa, in particolare tenendo conto che l'art. 2506 ter c.c. non
contiene alcun rinvio all'art. 2504 bis c.c.;", e rilevare gli ulteriori profili di
carenza di legittimazione attiva e di nullità rilevabili d'ufficio e

conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio >>.

Per *Controparte_1* << In via preliminare - dichiarare inammissibile l'odierno appello per violazione dell'art. 342, comma 1, n. 1, c.p.c. e dell'art. 348-bis, c.p.c.; Nel merito: - accertare e dichiarare l'assoluta inammissibilità ed infondatezza di tutte le doglianze avversarie e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. */2023* emessa dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Alice Croci pubblicata in data 7/10/2023 e notificata in data 9/10/2023, rigettando integralmente l'appello avversario e ogni domanda mossa ex adverso, per tutti i motivi esposti; In ogni caso: - Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio>>.

I FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Lucca, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da *Parte_1* con la sentenza n. */2023*, pubblicata il 6.10.2023, per quanto di rilievo in questa sede, riteneva:

- che, contrariamente a quanto sostenuto da *Parte_1* non vi fosse una carenza di legittimazione ad agire e mancanza di titolarità del credito in capo a *Controparte_1* Osservava il primo giudice che, in base all'art. 2504-*quater* c.c., applicabile alla scissione sulla base del richiamo contenuto nell'art. 2506-*ter* c.c., l'iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese dava luogo ad una preclusione assoluta a far valere le invalidità dell'operazione, attesa l'esigenza di tutela dell'affidamento dei terzi e di certezza dei traffici giuridici ad essa sottesa, non sussistendo alcuna deroga nemmeno laddove erano

coinvolte delle banche. Non pertinente era poi l'argomento speso dall'opponente circa la prevalenza delle disposizioni speciali del TUB su quelle del codice civile, attesa la mancanza di alcuna previsione nel testo unico che poteva prevalere;

- che l'intervento spiegato da CP_5 dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni era inammissibile, perché tardivo.

Per tali ragioni così statuiva: <<- dichiara l'inammissibilità dell'intervento spiegato da CP_5 - rigetta l'opposizione e le domande avanzate da parte opponente; - rigetta le domande di condanna formulate ex art. 96 c.p.c.;- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 con distrazione al procuratore antistatario, liquidate in € 18.420,00 e in favore di Controparte_7 per € 16.700,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge; - condanna CP_5 al pagamento delle spese processuali a favore di parte opponente, liquidate in € 1.800,00, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge".

Con citazione notificata in data 8.11.2023, Parte_1 proponeva appello per un unico, articolato, motivo col quale impugnava il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione e/o di titolarità attiva del rapporto in capo a Controparte_1

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva CP_1 [...] per eccepire l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c. 1 n.1 c.p.c. e dell'art. 348-bis c.p.c.; nel merito ne chiedeva il rigetto, col favore delle spese.

Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si è costituita in giudizio Controparte_8 – in qualità di successore a titolo particolare, evidenziando che, in data 05.08.2022, aveva acquistato, pro soluto, ai sensi dell'art. 58 TUB da Controparte_1 i

crediti per capitale e interessi anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro, specificatamente individuati nell'atto di cessione. Precisava che, dell'avvenuta cessione dei crediti ceduti *pro soluto*, veniva data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20.12.2022. Per effetto della cessione, pertanto, **CP_5** era succeduta a titolo particolare nelle ragioni creditorie già di titolarità dell'istituto cedente e tra i crediti ceduti era compreso anche quello nei confronti del **Pt_1**. Inoltre, **CP_5** con il proprio atto di costituzione, faceva propri tutti gli atti posti in essere dall'istituto cedente ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva esclusivamente in relazione alle richieste istruttorie e risarcitorie formulate dall'appellante in quanto derivanti da atti o fatti avvenuti prima della cessione.

Controparte_4 rimaneva contumace anche nel presente grado di giudizio.

All'udienza del 19.9.2024 erano concessi i termini di cui all'art. 352 cod. proc. civ. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle conclusionali e delle memorie di replica. Quindi, alla successiva udienza del 4.11.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le rispettive note difensive e la causa era rimessa alla decisione del Collegio.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. e 348bis c.p.c., avendo l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare

le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

2. Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia dell' *Controparte_9*, già contumace in primo grado, la quale non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notificazione dell'appello eseguita al suo indirizzo di posta elettronica certificata *Email_3* t il giorno 8.11.2023 per l'udienza del 20.6.2024.

3. Ancora in via preliminare occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'intervento spiegato da *Controparte_8* [...] in appello in qualità di successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c..

CP_5 invero, era già intervenuta nel corso del primo grado, ma in un momento successivo all'udienza di precisazione delle conclusioni e veniva pertanto dichiarato inammissibile dal Giudice di prime cure in quanto tardivo.

Il che non preclude, tuttavia, ad *CP_5* di intervenire tempestivamente in questo grado di appello, poiché l'art. 111 cod. proc. civ. le consente tale facoltà in qualunque grado del processo, per cui, sul punto, la statuizione del primo giudice ha rilievo solo endoprocessuale [v. Cass. Civ. 4334/2020: << la cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB realizza una fattispecie di successione a titolo particolare nel diritto controverso ed è dunque ad essa applicabile, essendosi verificata nel corso del processo, la disposizione dell'art. 111 c.p.c., commi 1 e 3; il processo è dunque proseguito tra

le parti originarie, con l'intervento in grado di appello del cessionario del credito, intervento che è in tal caso sganciato dai limiti dell'art. 344 c.p.c. (Cass. 12436/2018): ai sensi dell'art. 111 c.p.c., comma 3, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può infatti intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo, sicché la chiamata non soggiace alle forme e ai termini prescritti dall'art. 269 c.p.c. (Cass. Sez. U. 21690/2019)].

3.1. Va, inoltre, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale attiva sollevata dagli appellanti in esito alla costituzione di

CP_5

Insegna la Suprema Corte che: <<in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente>> (v. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/06/2023, n. 17944; nello stesso senso anche Cass. Civ. 21279/2025).

L'articolo 58, secondo comma, del testo unico bancario stabilisce che la banca cessionaria di crediti in blocco debba dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un adempimento pubblicitario sostitutivo della notificazione della cessione al debitore ceduto, prevista dal secondo comma dell'articolo 1264 c.c.

La medesima disciplina trova applicazione anche con riferimento alle cessioni di crediti realizzate nell'ambito di operazioni di

cartolarizzazione, in virtù del rinvio operato dall'art. 4 della legge n. 130 del 1999 ai commi secondo, terzo e quarto del citato art. 58.

In ordine alla prova della cessione ovvero della ricomprensione del credito entro il perimetro della cessione, un recente e diffuso orientamento interpretativo della Corte di cassazione ha affermato che la prova può essere data con ogni mezzo, ed anche per presunzioni, ritenendo che non trovino applicazione i limiti legali di prova previsti per i contratti che richiedono una forma scritta *ab substantiam* o *ad probationem* ovvero i limiti ex art. 2721 c.c., per cui, ai fini della prova della cessione o della ricomprensione del credito nell'ambito della cessione, non deve essere necessariamente prodotto il contratto di cessione.

Con particolare riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione, premesso che l'art. 58 TUB non richiede che la pubblicazione dia conto dello specifico contenuto del contratto di cessione, indicando, in particolare, quali siano i singoli crediti oggetto di cessione ovvero quali siano i criteri generali per la loro identificazione, la Suprema Corte condivisibilmente ritiene che *“il dato pubblicitario può contenere elementi da cui desumere che il credito oggetto del contendere rientra effettivamente nel blocco trasferito si pensi ad elementi quali la data di instaurazione del rapporto o alla qualificazione del credito a sofferenza, rimanendo in tal caso da verificare, sulla base del complesso degli elementi istruttori disponibili, che il singolo credito risponde ai requisiti indicati nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”* e, pertanto, che *“per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, può essere sufficiente anche la sola produzione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, se questa contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ove ciò consenta di*

individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione” (Cass. civ. n. 33966/2025. Cfr. anche Cass. Civ. nn. 28335/2025 e 25547/2025).

Tanto premesso, nel caso di specie, **CP_5** ha allegato la prova dell’avviso di cessione ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Parte Seconda n. del 20.12-2022) nella quale sono in modo specifico i criteri per l’individuazione dei crediti ceduti.

Invero, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale riporta quanto segue: “ **Parte_3** [...] ha acquistato pro soluto da **Controparte_1** (il “Cedente”), [...] i crediti che, alla data del 22 luglio 2022 (o alla diversa data specificata con riferimento al relativo criterio) rispettavano tutti i seguenti criteri:

(a) il Cedente ne è divenuto titolare ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario da banche ed hanno costituito oggetto dei seguenti avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:

(i) avviso di cessione () pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 33 del 20 marzo 2018;

(ii) avviso di cessione () pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. dell’
;

(b) derivano da contratti di finanziamento conclusi in qualsiasi forma tecnica;

(c) sono denominati in Euro”.

A ciò si aggiunga la dichiarazione della cedente con la quale **Controparte_1** dichiara che “in data 14 dicembre 2022, il credito vantato da **CP_1** nei confronti del Sig. **Parte_1** relativo ai rapporti sopra indicati è stato ceduto alla società **Controparte_8** in forza di un contratto di cessione di crediti pro soluto e in blocco, ai sensi

dell'articolo 58 del T.U.B., stipulato in data 5 agosto 2022, con efficacia giuridica decorrente dal 14 dicembre 2022 ed efficacia economica decorrente dal 1 aprile 2022, giusta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 dicembre 2022 n. 147 – Parte Seconda". Nei rapporti indicati dalla dichiarazione rientra anche il mutuo ipotecario n. _____, credito oggetto di controversia.

Invero, a fronte della libertà di forma che caratterizza il contratto di cessione, nonché della parimenti libera possibilità di fornirne la prova, deve ritenersi che la dichiarazione della cedente possa costituire elemento probatorio idoneo a dimostrarne l'esistenza, soprattutto se letta congiuntamente alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Ne deriva che le eccezioni d'inammissibilità dell'intervento e di difetto di legittimazione sostanziale di CP_5 vanno respinte.

4. Occorre, adesso, esaminare, nel merito, l'appello proposto da

Parte_1

Parte appellante lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c., 81 c.p.c., 167 c.p.c., 111 c.p.c., 115 TULPS, art. 2, comma 2, lett. b) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2 aprile 2015, 1418 c.c., 1421 c.c., 1343, 1344, 1345, 1346, 115 c.p.c., 57, 58 TUB, art. 19 Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1982, 2735 c.c. e 2733 c.c., per aver il Tribunale ritenuto sussistente la legittimazione ad agire e la titolarità del credito in capo ad Controparte_1. Censura anche la mancata disamina di siffatta eccezione sotto profili ulteriori rispetto a quello oggetto di specifica doglianza in primo grado da parte della propria difesa e il cui esame avrebbe consentito l'accoglimento dell'eccezione. In particolare, il Pt_1 articola l'unico motivo di doglianza nei termini che seguono:

a) In ordine all'asserita violazione dell'art. 2697 c.c., il *Pt_1* evidenzia che, in quanto elemento costitutivo della domanda, la legittimazione ad agire deve essere provata dal creditore e attore sostanziale una volta che sia stata proposta opposizione. Inoltre, *Controparte_1* non produceva alcuna situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 e quindi non provava che nell'atto di scissione rientrasse anche il credito oggetto di controversia. La sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non riveste alcuna efficacia probatoria del passaggio del credito da *Parte_2* ad *Controparte_1* attesa la non applicabilità dell'art. 58 TUB nel caso *de quo* avente ad oggetto una scissione. Ancora, *Controparte_1* non ha mai allegato né provato di essere soggetto iscritto all'albo ex art. 106 TUB.

b) L'appellante deduce altresì la violazione dell'art. 115 TULPS e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2 aprile 2015; nonché la violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c. Rileva, invero, che *Controparte_1* non risulta autorizzata alla gestione giudiziale dei crediti né propri né di terzi. In primo luogo, *CP_1* si qualificava espressamente come società di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 TULPS. Tuttavia, la norma consente esclusivamente attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, previo rilascio di licenza del Questore. Non abilita, invece, alla gestione giudiziale dei crediti, né tantomeno al recupero giudiziale di crediti propri. Pertanto, anche a voler ritenere valida l'operazione di scissione, la qualificazione ex art. 115 TULPS esclude di per sé la legittimazione processuale attiva, trattandosi di norma imperativa che limita l'operatività delle società di recupero crediti alla sola fase stragiudiziale. Tale limitazione è ulteriormente confermata dallo Statuto sociale di *Controparte_1* e

dall'Autorizzazione alla scissione rilasciata dalla Banca d'Italia. La qualificazione come società di recupero crediti, contenuta nella domanda di autorizzazione alla scissione e richiamata negli atti processuali, costituisce sia una confessione stragiudiziale sia una confessione giudiziale in ordine ai limiti soggettivi e oggettivi di operatività di *CP_1*. Inoltre, il *Pt_1* sostiene che dal DM MEF n. 53/2015 discende che la scissione societaria non è una modalità ammessa di acquisizione dei crediti, essendo prevista esclusivamente la possibilità dell'acquisto, e che i crediti devono essere acquistati "a titolo definitivo", con conseguente divieto di cessione;

c) la sentenza di primo grado è censurata anche la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 TUB che, a dire dell'appellante, richiede, per potersi procedere ad una scissione, una legittima autorizzazione della Banca d'Italia e che la scissione avvenga tra due Banche. Contrariamente, nel caso di specie l'autorizzazione da parte della Banca d'Italia risulta illegittima e l'operazione di scissione è intervenuta con *Controparte_1* che non ha pacificamente la qualifica soggettiva di Banca. L'autorizzazione avrebbe dovuto, quindi, essere disapplicata dal Tribunale in quanto provvedimento amministrativo illegittimo con conseguente nullità assoluta dell'atto di scissione e di tutti gli atti da essa derivanti. Impugna, altresì, il *Pt_1* la statuizione del Giudice di primo grado laddove non ravvisa una deroga alla normativa codicistica in materia di scissione nel caso in cui una Banca sia protagonista della suddetta scissione.

d) l'appellante eccepisce anche la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 TUB in correlazione con la violazione e falsa applicazione della Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1982 art.

19. L'interpretazione dell'art. 57 c.2 TUB fornita dalla CGE consente di dichiarare la nullità nel caso in cui vi sia la mancanza di un controllo preventivo di legittimità amministrativa; mancanza che, secondo le difese dell'opponente, deve essere equiparata nel caso di specie alla disapplicazione dell'autorizzazione illegittima della Banca d'Italia. In particolare, adduce il *Pt_1* che *Controparte_1* non ha offerto la prova dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto pubblico di scissione, in violazione dell'art. 2504 c.2 c.c.;

e) infine, nell'atto di appello viene censurata la violazione e falsa applicazione dell'art. 58 TUB in considerazione del fatto che nel caso di specie non vi è stata una operazione di cartolarizzazione e, conseguentemente, la pubblicazione effettuata in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 comma 2 TUB non può esplicitare alcuna valenza, essendo stata effettuata *contra legem*. Siffatta disposizione non può ritenersi applicabile al caso de quo.

5. *Controparte_1* ha ribadito di aver ampiamente dimostrato in primo grado che la posizione debitoria del *Pt_1* rientra nel Compendio Scisso e, quindi, tra i crediti vantati da *Controparte_1* in forza della scissione parziale proporzionale. Infondate appaiono, altresì, a suo dire, le doglianze concernenti la regolarità della scissione parziale proporzionale che ha comportato il trasferimento dei crediti poiché, come correttamente accertato dal Tribunale di Lucca, la Banca d'Italia ha regolarmente autorizzato, ai sensi dell'art. 57 TUB, *Parte_2* la scissione mediante conferimento alla *Controparte_1* di un compendio aziendale comprensivo, *inter alia*, del portafoglio di crediti in sofferenza alla data di approvazione della situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 e, dunque, comprensivo del credito vantato nei confronti del Sig. *Pt_1*

Parte_I e con tutte le garanzie ad esso connesse. *CP_I* rileva, quindi, che il Tribunale riteneva correttamente l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2504-quater c.c. e di cui riteneva sussistenti tutti i presupposti, rendendo pertanto preclusa la possibilità di far valere l'invalidità dell'operazione una volta effettuata l'iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese. Ancora, parte appellata rileva l'inammissibilità, in quanto nuove, e comunque l'infondatezza delle contestazioni relative all'asserita prova della titolarità del credito, alla mancata iscrizione al Registro delle Imprese e alla mancata prova dell'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB. Rimarca *CP_I* di aver ampiamente documentato la propria titolarità del credito e che la giurisprudenza pacifica e costante della Corte di cassazione afferma che, in caso di cessione (o trasferimento) in blocco dei crediti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, senza necessità di indicazione nominativa dei singoli rapporti, purché i criteri adottati consentano di individuarli con certezza. Nel caso concreto, l'avviso in Gazzetta individua chiaramente i crediti trasferiti per categorie, tra cui rientra pienamente quello oggetto di controversia, qualificato come credito in sofferenza. Ancora, l'eccezione relativa alla mancata iscrizione della cessione nel Registro delle imprese era infondata poiché la stessa era stata regolarmente eseguita in data 1° febbraio 2018 e la notifica della stessa, attesa la sua funzione, può essere effettuata anche in un momento successivo o in corso di causa.

Infine, *CP_I* rileva inammissibilità, in quanto nuova, e infondatezza dell'eccezione concernente la mancata iscrizione di *CP_I* all'albo di cui all'art. 106 TUB e che, ad ogni modo, recente

giurisprudenza afferma che la mancanza di iscrizione non ha alcuna rilevanza civilistica.

6. L'appello è infondato.

In primo luogo, deve essere disattesa la censura dell'appellante secondo cui, nel caso di specie, non troverebbe applicazione la disciplina generale dettata dagli artt. 2506 e ss. c.c. in materia di scissione societaria, dovendosi invece fare esclusivo riferimento all'art. 57 del d.lgs. 385/1993 (TUB).

Occorre, infatti, osservare che la normativa prevista dal Testo Unico Bancario non si pone, rispetto alla disciplina civilistica della scissione, necessariamente in un rapporto di specialità.

Come noto, il criterio della *lex specialis derogat generali* opera soltanto ove la norma speciale riproduca integralmente il contenuto precettivo della norma generale e rechi, al contempo, elementi ulteriori di carattere specificativo o derogatorio tali da assorbire la fattispecie generale.

Nel caso in esame non ricorrono i presupposti per configurare un simile rapporto di specialità tra la disciplina codicistica della scissione societaria e quella di cui all'art. 57 TUB, non potendosi ravvisare una relazione di esclusione della prima ad opera della seconda. Le due discipline devono, piuttosto, essere lette in chiave sistematica e complementare, dovendo l'art. 57 TUB integrarsi con la normativa codicistica generale nelle ipotesi in cui l'operazione di scissione abbia ad oggetto una banca. L'art. 57 TUB si limita, infatti, a disporre che le operazioni di fusione e scissione bancarie siano sottoposte ad un controllo preventivo di vigilanza, volto a garantire la stabilità del sistema creditizio, prevenire turbative del mercato, assicurare la sana e prudente

gestione degli intermediari e coordinare la disciplina civilistica delle operazioni straordinarie con le finalità pubblicistiche di tutela del risparmio.

Orbene, va rilevato che le operazioni di fusione e scissione cui partecipano banche non risultano compiutamente regolate dall'art. 57 TUB, il quale non contempla una disciplina esaustiva dell'istituto. Ne consegue che tale disposizione non può essere qualificata come norma speciale idonea a prevalere sulla disciplina generale dettata dal codice civile in materia di operazioni straordinarie societarie.

Deve osservarsi che, nel caso in esame, l'odierno appellante non ha mai contestato l'esistenza dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia alla scissione (da lui stesso prodotta in atti: v. doc. 14), avendo invece censurato esclusivamente la pretesa illegittimità della stessa.

Occorre, piuttosto, disattendere le argomentazioni dell'appellante in ordine alla dedotta illegittimità dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, fondata sull'assunto secondo cui *Controparte_1* è qualificata come istituto di recupero crediti e non come banca.

Invero, dalla lettura e dall'interpretazione dell'art. 57 TUB non si ricava che la disciplina ivi prevista trovi applicazione esclusivamente nell'ipotesi in cui l'operazione di fusione o scissione intervenga tra soggetti entrambi qualificabili come banche; è, piuttosto, sufficiente che all'operazione straordinaria partecipi almeno un istituto bancario (nel caso di specie *Parte_2*).

Tanto premesso, questa Corte ritiene condivisibile quanto affermato dal Giudice di prime cure in merito all'applicabilità dell'art. 2504 *quater* c.c., atteso il richiamo operato dall'art. 2506 *ter* c.c., per il quale

“eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’articolo 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata”.

Secondo giurisprudenza costante della Corte di cassazione, che questo Collegio intende condividere, *“in tema di fusione tra società, l’art. 2504-quater c.c. pone una preclusione di carattere assoluto che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente all’atto di fusione, quanto l’ipotesi che gli stessi concernano il procedimento di formazione dell’atto e della sua iscrizione, in coerenza con il favor del legislatore della riforma del 2003 per la tutela obbligatoria, in luogo di quella reale, delle situazioni giuridiche soggettive incise da atti societari; ne consegue che l’ambito di operatività dell’effetto sanante previsto da detta norma si estende a tutte le forme di inosservanza della disciplina - anche procedimentale - che conducono all’approvazione della delibera di fusione e alla sua iscrizione nel Registro delle imprese, salvo che eventuali vizi o lacune determinino uno stravolgimento del procedimento tale da farlo apparire manifestamente irriconoscibile nei suoi tratti essenziali, anche ai terzi, così da potersi ipotizzare l’inesistenza giuridica dell’atto di fusione iscritto nel registro”* (Cassazione civile sez. I, 22/06/2025, n.16689).

L’intervenuta iscrizione è circostanza che, peraltro, non risulta essere stata oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado da parte del sig. *Pt_1*. La censura sul punto, sollevata per la prima volta con l’atto di appello, deve pertanto ritenersi tardiva e, come tale, inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ.. E va, inoltre, rilevato che tale eccezione non ha costituito nemmeno oggetto di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della stessa anche sotto questo ulteriore profilo (v. Cass. n. 16541/2011, secondo cui *“in tema di esecuzione forzata, il principio per cui spetta al giudice dell’esecuzione verificare*

la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo deve essere coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.. Ne consegue che, allorquando nel giudizio di opposizione si controverta della illegittimità del titolo esecutivo, costituisce domanda nuova - come tale inammissibile, secondo il regime preclusivo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile nella specie "ratione temporis" - la proposizione, nel corso del giudizio di primo grado o per la prima volta in appello, della richiesta di accertamento della carenza originaria del titolo per un motivo diverso da quello dedotto con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione; v. altresì Cass. civ., Sez. III, Ord., 22/03/2022, n. 9226).

Ad ogni modo, l'iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese di Bologna è evincibile dal contenuto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2018, ritualmente prodotta in giudizio in primo grado da *Controparte_1* e dalla visura storica della società di capitale dalla quale la società risulta iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Bologna dal 01.02.2018, documento, quest'ultimo, che sebbene prodotto solo in questo grado del giudizio, non può ritenersi inammissibile, siccome volto a contrastare l'eccezione sollevata dalla parte appellante per la prima volta in questa sede.

Alla luce dell'orientamento interpretativo sopra richiamato in merito alla tardività dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., nel caso di specie questa Corte rileva la tardività anche delle seguenti eccezioni avanzate dal *Pt_1* per la prima volta nel proprio atto di appello e relative: a) all'asserita mancata produzione della situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 e alla mancanza di un atto ricognitivo da cui desumere

che il credito oggetto di controversia rientri nell'atto di scissione; b) all'asserita mancanza di allegazioni volte a provare l'iscrizione di *Controparte_1* all'albo ex art. 106 TUB (eccezione, quest'ultima, priva di rilievo concludente alla luce dei principi enunciati da Cass. 7243/2024, secondo cui: *<<il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici>>).*

Per le medesime ragioni di tardività, devono ritenersi inammissibili anche le contestazioni, relative alla dedotta carenza di legittimazione attiva in capo a *Controparte_1* fondate sull'assunto che la stessa sarebbe qualificabile quale società di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 TULPS e, come tale, abilitata esclusivamente allo svolgimento di attività di recupero stragiudiziale per conto di terzi, e non già all'esercizio del recupero giudiziale di crediti propri, nonché quelle concernenti la lamentata violazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2 aprile 2015.

Trattasi, infatti, di eccezioni che, attenendo alla titolarità del rapporto sostanziale, avrebbero dovuto essere formulate con l'atto di opposizione all'esecuzione, in modo da consentire la definizione del

thema probandum entro i termini delle preclusioni istruttorie di primo grado.

Occorre, infine, rilevare come la titolarità del credito oggetto di controversia sia stata ampiamente provata da *Controparte_1*

Invero, l'art. 5 dell'atto di scissione individua chiaramente gli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento per scissione riportando quanto segue: *"Alla Società Beneficiaria vengono trasferiti, come previsto nel Progetto di Scissione, tutti gli elementi attivi e passivi ivi indicati (nel seguito, il "Compendio Scisso") ed in particolare: * all'attivo:*

- le Sofferenze, costituite dall'intero portafoglio di crediti in sofferenza della Banca alla data di approvazione della situazione patrimoniale della medesima al 30 giugno 2017 (i.e. al 2 agosto 2017) con esclusione di quelle derivanti da finanziamenti per leasing e da impegni per firma, per un valore contabile di Euro 2.935.845.703,79 (duemiliardinovecentotrentacinquemilioniottoquarantacinquemilasettecentotré virgola settantanove), al lordo delle rettifiche di valore, e di Euro 587.154.808,36 (cinquecentottantasettemilionicentocinquantaquattromilaottocentootto virgola trentasei), al netto delle rettifiche di valore, comprensivo di contratti, garanzie e ogni altro rapporto giuridico ad esso relativi [...]".

Di tutta evidenza è, quindi, l'inclusione del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario n. _____, stipulato in data 4.10.2008 e passato a sofferenza in data 18.09.2012, negli elementi attivi oggetto di trasferimento a *CP_1* in esito all'operazione di scissione ex artt. 2506 e ss. c.c..

Pertanto, l'appello va respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore di *Controparte_1* e di *CP_5* come da dispositivo

in base al valore della causa (tra € 1.000.000 e € 2.000.000 come da precetto e da atto di pignoramento) ed alle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria, perché non tenuta in appello.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di *Parte_1* dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1 *bis* dello stesso art. 13.

PQM

La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* [...] on citazione notificata l'8.11.2023, nei confronti di *CP_1* e di *Controparte_8*, avverso la sentenza n. 1025/2023 del Tribunale di Lucca pubblicata il 06.10.2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1) dichiara la contumacia dell' *Controparte_9* ;
2) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
3) condanna *Parte_1* al rimborso delle spese del grado in favore di *Controparte_1* di *Controparte_8* che liquida, in favore di ciascuna, in € 12.033,00 per compensi oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;

3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di *Parte_1* dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

Firenze, 27.01.2026.

L'Estensore

Chiara Ermini

La Presidente

Daniela Lococo

Sentenza redatta con la collaborazione della *CP_10* Dott.ssa
Eleonora Marinozzi

Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

